

**N. 04151/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04970/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2014, proposto da:

Edilettora di Donato De Nicolò & Figli srl, in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria del Costituendo Rti, Rti-De Cicco Sas di De Cicco Roberto & C., Rti-Gesta Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Gagliardi La Gala, Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Aeroporti di Puglia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Toma, Loredana Papa, con domicilio eletto presso lo Studio Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Cofely Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di

Leone n. 78;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI -SEZIONE I, n. 550/2014, resa tra le parti, concernente affidamento lavori edilizi ed impiantistici per l'efficientamento energetico della aerostazione passeggeri di Bari;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia Spa e di Cofely Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Gagliardi La Gala, Del Prete, Toma e Alfredo Caggiula per delega dell'avvocato Ernesto Sticchi Damiani;

considerato che, quanto al “fumus”, a un primo e sommario esame non sembrano sussistere i presupposti per accogliere l'istanza cautelare dato che l'appello allo stato non evidenzia la erroneità della sentenza impugnata (impregiudicato, inoltre, l'esame delle eccezioni in rito riproposte da Cofely e da AdP) e, quanto al “periculum”, nella comparazione degli interessi coinvolti nella presente controversia appare prevalente quello, di rilevanza pubblica generale, che riguarda l'esecuzione dell'opera;

che, visto l'art. 40 del d. l. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella l.

n. 114/2014, va fissata per la trattazione dell'appello nel merito l'udienza del 20 gennaio 2015, ore di rito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4970/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : le compensa.

Fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l'udienza del 20 gennaio 2015, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)